



Prot.llo nr.0001/2017-Segr.Prov.le/RN

Rimini 11 gennaio 2017

Oggetto: **Richiesta di intervento urgente** con chiarimenti in ordine al calcolo delle aliquote di rendimento pensionistico per il personale della Polizia di Stato arruolatosi tra gli anni 1981/1983.-

SEGRETERIA NAZIONALE S.I.A.P.

R O M A

^^^^^

Questa segreteria provinciale apprendeva attraverso fonti aperte del Web che un sottoufficiale dell'Arma dei Carabinieri in quiescenza avanzava nel 2013 formale ricorso in autotutela del ricalcolo della propria pensione alla Corte dei Conti, in quanto lamentava un erronea applicazione dell'aliquote di rendimento per la formazione della base pensionabile, calcolata al 35% anziché al 44%, in considerazione del fatto che la Direzione Generale dell'INPS, seppur sollecitata ed interessata, non dava seguito alle legittime aspettative.

Nello specifico il ricorrente richiamava le fonti normative che fissano i parametri di calcolo, ovvero il D.P.R. 1092/73 Art.54 (.... . *La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.....*) e la **circolare dell'INPDAP nr.22 del 18.09.2009** diretta al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri avente come oggetto “” Subentro nella gestione delle attività pensionistiche del personale appartenente all'Arma dei Carabinieri. Trasmissione dati giuridici ed economici mediante modello PA04 anche ai fini dell'indennità di buonuscita””. Al punto 3.2 terzo paragrafo recita (.... *Il computo dell'aliquote di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall'art. 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; per gli ispettori, i sovrintendenti e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri si considera la percentuale di aumento del 3,60...*).

Da parte sua l'INPS in autotutela senza aspettare il pronunciamento della Corte dei Conti, nel dicembre 2016, accoglieva in seconda istanza la legittima recriminazione del dipendente dell'Arma dei Carabinieri e adeguava il suo trattamento pensionistico con i parametri al 44% anziché al 35%, con il successivo adeguamento dei ricalcoli pensionistici di tutto il personale militare del Comparto Difesa, i quali al 31 dicembre 1995 aveva maturato almeno 15 anni di servizio utile alla pensione e non più di 20 anni (al calcolo del servizio utile si calcolano persino i giorni). L'errore di calcolo avrebbe cagionato al sottoufficiale dell'Arma dei Carabinieri un diminuzione della pensione da € 150,00 - €250,00 al mese.



Di fatto prima del ricorso in autotutela avanzato alla Corte dei Conti il calcolo dei coefficienti sull'aliquota pensionabile veniva calcolata per il personale militare del Comparto Difesa (Arma Carabinieri e Guardia Finanza) al 35% ai sensi dell'art.44 DPR 1092/73 (*.....La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento. Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione spetta con anzianità inferiore a quindici anni di servizio effettivo, la percentuale di cui al comma precedente è ridotta di 1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio utile. L'indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile....*).

Di contropartita l'INPDAP in data 23 marzo 2005 con circolare nr. 6 diretta a Dipartimento della Pubblica Sicurezza avente oggetto “ Gestione delle attività pensionistiche del personale della Polizia di Stato” all'art.3 riporta : *Come già indicato in premessa, la Polizia di Stato (di seguito indicata anche con la sigla P.S.) è un'amministrazione civile ad ordinamento speciale. Ciò comporta che, ai fini pensionistici, i dipendenti della P.S. sono destinatari delle normative dirette alla generalità degli impiegati civili dello Stato ma nei loro confronti trovano applicazione anche norme speciali, vale a dire riguardanti esclusivamente le Forze di Polizia o il personale militare.* Di seguito al comma 3.2 lettera b) riporta : *Nei confronti di tutto il personale dei ruoli della Polizia di Stato, diverso dalle categorie provenienti dai disciolti Corpi delle Guardie di pubblica sicurezza e di polizia femminile, per le anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1997 si applicano le aliquote di rendimento di cui all'articolo 44, comma 1, del DPR n. 1092/1973. In particolare, per i primi quindici anni di servizio effettivo si applica l'aliquota del 35 per cento, aumentata di 1,80 per cento per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento.*

Alla luce di quanto sopra, appare evidente che si riscontra una forte sperequazione nel trattamento pensionistico per il personale della Polizia di Stato assunto tra gli anni 1981/1983 al quale viene calcolata l'aliquota di rendimento della formazione della base pensionabile al 35%, stante al contenuto della circolare INPDAP nr.6 sopra richiamata, a differenza del personale militare al quale viene calcolata al 44%, dopo l'accoglimento del ricorso da parte dell'INPS. Atteso che l'INPS in ordine al contenzioso aperto dal sottoufficiale dell'Arma dei Carabinieri , si esprimeva positivamente solo nel dicembre 2016, con la presente questa segreteria provinciale CHIEDE un intervento urgente al fine di chiarire ed adeguare l'omogeneo trattamento pensionistico del personale del comparto Sicurezza con quello del comparto Difesa. Inoltre osserva che l'art.3 sopra richiamato, testualmente nel secondo paragrafo riporta *Ciò comporta che, ai fini pensionistici, i dipendenti della P.S. sono destinatari delle normative dirette alla generalità degli impiegati civili dello Stato ma nei loro confronti trovano applicazione anche norme speciali, vale a dire riguardanti esclusivamente le Forze di Polizia o il personale militare.*

IL SEGRETARIO PROVINCIALE GENERALE


Cosimo Dipaola